



CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

67 R.V. Prot. 590

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO T.A.R.S.U.

ARRIBERA

L'anno milienovecentonovantasei addi **trenta** mese di **dicembre** alle ore **diciotto** nella sala riservata per riunioni

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e previa partecipazione al Prefetto con nota **18.894** in data **23 dicembre 1996** vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. Ad detto appello risultano presenti i Signori:

- | | | |
|------------------------|----|----------------------|
| - Barbieri Antonio | 8 | - Grillo Cinzia |
| - Bavazzano Paolo | 9 | - Laguzzi Alessandro |
| - Bisio Gianmarco | 10 | - Pastorino Giacomo |
| - Cartesegna Mauro | 11 | - Piana Francesco |
| - Cortella Luigi Carlo | 12 | - Repetto Luciana |
| - Garrone Marco | 13 | - Robbiano Vincenzo |
| - Gasti Giuseppe | 14 | - Tasca Vittoria |
- assenti i Signori:
- | | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| - Martina Livio | 5 | - Petronio Fabio |
| - Mazzucco Pancrazio | 6 | - Repetto Andrea |
| - Parodi Paola | 7 | - Viano Giovanni Giuseppe |
| - Pastorino Manuela | | |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale signora **GIANNACE Dr. DOMENICA MARIA**.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor **ROBBIANO VINCENZO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione N. 67 in data 09/11/1995 veniva approvato il Regolamento per l'Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni; Sentite le proposte della Giunta di modifiche al Regolamento;

Dato atto che la conferenza dei Capigruppo ha esaminato favorevolmente le modifiche proposte;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Bisio, Laguzzi, Pestarino e Cortella;

Visto il D.lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di legittimità espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142;

Con votazione unanime legalmente espressa,

DELIBERA

Il Regolamento per l'Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni è così modificato:

1- lett. a) del 2° comma dell'art.7 è così modificato:

a) aree scoperte operative cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a cinema e banchi di vendita all'aperto, etc.) pertinenziale o accessorie di locali diversi da civile abitazione. -"

La lettera b) è soppressa così come il comma 4 dello stesso articolo.

2- al comma 1 dell'art.9, nella Categoria 16, è abrogato il punto 16A

3- la lettera a) del 2° comma dell'art.11 è così modificato:

" per il 50% per le aree esterne di cui all'art.7 comma 2 (e, pertanto, da comprendersi nella categoria di cui all'art.9) -"

la lettera b) dello stesso comma è cancellata così come il comma 5 dello stesso articolo.

4- All'art.14, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

3- La tariffa è ridotta del 30% nel caso di abitazioni con unico occupante che abbia nell'abitazione medesima la residenza.

4- Le riduzioni di cui ai precedenti commi saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo

accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni suddette.

5- Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 3.

5- L'Art.15 è così riformulato:

Art.15 - Altre agevolazioni

- 1- La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private.
- 2- La tassa è ridotta del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art.13 della Legge 11 agosto 1991, n.266, e del 15% a favore delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
- 3- Sono esentati dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di importo non superiore alla pensione minima erogata dall'INPS, o quando il nucleo beneficia in modo permanente dell'assistenza economica del Comune o di altro Ente gestore dei servizi Socio-Assistenziali.
- 4- L'esenzione di cui al comma 3 soggiace alla seguente disciplina:
 - a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente Settore Comunale;
 - b) il Comune, in qualsiasi momento e almeno una volta all'anno, provvederà ad eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;
 - c) l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
- 5- Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art.67, comma 3, del Decreto Legislativo 507/'93, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

C I T T A' D I O V A D A
Provincia di Alessandria

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO T.A.R.S.U. -

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art.53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Ovada, 30 DIC. 1996



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Domenica Maria GIANNACE)

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, sotto il profilo della legittimità, si esprime parere: **FAVOREVOLE**


Ovada, 30 DIC. 1996



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Domenica Maria GIANNACE)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal **-7 GEN. 1997** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada, **7 GEN. 1997**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Giannace Dr. Domenica Maria)

<p>REGIONE PIEMONTE CO.RE.CO. Sezione di Alessandria</p> <p>PROT. N. 678/683</p> <p>RICEVUTA IN DATA 17.01.97 Artt.18 e 28 L.R. 1994/40</p> <p>IL SEGRETARIO F.to. Illegibile</p>	<p>Deliberazione divenuta esecutiva a sensi artt. 45-46 Legge 08/06/1990 N.142 in data</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to. Illegibile</p>
--	--

Ripubblicata all'albo pretorio
del Comune per 15 giorni
dal **6-2** al **20-02-1997**

OVADA **6.02.1997**

IL SEGRETARIO GENERALE
| Giannace Dr. Domenica Maria |

